

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 18 DEL 28-04-2025

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

#### All'appello risultano:

Pendoli Mirco	Presente
Botticchio Mauro	Presente
Cotti Cometti Sara	Presente
Bonetti Viviana	Presente
Pendoli Maurizio	Presente
Bonomi Gabriella	Presente
Cotti Piccinelli Manuel	Assente
Giacomini Myrea	Presente
Malosso Stefano	Presente
Cotti Piccinelli Giulia	Presente
Botticchio Luca	Presente

presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. RESCIGNO DOMENICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Pendoli Mirco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

#### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

La Consigliera Giacomini Myrea partecipa alla seduta in videoconferenza.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono sati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR2";
- con propria deliberazione n. 16 del 28/4/2022 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025;
- con propria deliberazione n. 15 del 28/4/2022 è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 28/12/2022 è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif";
- con propria deliberazione n. 9 del 24/4/2024 sono state approvate le tariffe TARI 2024 e la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;

#### Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Gianico e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 277.028,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 191.625,00 e parte fissa pari a € 85.403,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad € 275.600,00, di cui parte fissa € 83.974,00 e parte variabile € 191.625,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

**Riscontrato** che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

**Dato atto** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**Visti**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

**Preso atto** che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**Visto** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Preso atto** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**Visto** l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

**Richiamato** il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 241 del 21.10.2024 che fissa nel 5% la determinazione della misura di detto tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2025;

**Richiamato** il regolamento comunale Tari come approvato modificato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 28/12/2022;

**Preso atto** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

#### Vista e richiamata altresì:

✓ la delibera ARERA n. 386/2023 che stabilisce quanto segue:

"dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

$\Box$ i	rifiuti	accidentalmente	pescati	e dei	rifiuti	volontariam	nente r	raccolti	in	mare,	oggetto	della
componente perequativa Ur1a, pari a 0,10 euro/utenza;												
$\Box$ 1	la conci	etura della agono	lazioni v	icono	aniuta i	nau avanti a	000=101	nali a a	alar	mitogi	oggatto	20110

 $\Box$  la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa Ur2a, pari a 1,5 euro/utenza.

✓ la delibera ARERA n. 133/2025/R/RIF che stabilisce quanto segue:

"A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva. La componente UR3, a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti".

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza", e potranno subire variazioni in caso di diverse determinazioni da parte dell'autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

**Rilevato** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri;

Con voti favorevoli e unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di stabilire**, come da prospetto allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2025 di cui al piano finanziario approvato in data 24/4/2024 con propria deliberazione n. 9;
- 3) di approvare per le motivazioni in premessa, come riportato nell'allegato prospetto "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le nuove tariffe, per l'anno 2025, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 4) **di dare atto che** la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire ai competenti uffici di procedere all'applicazione di quanto testé deliberato;

**Visto** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

Con voti favorevoli e unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

II SINDACO Pendoli Mirco II SEGRETARIO COMUNALE RESCIGNO DOMENICO

Il Consigliere anziano Botticchio Mauro

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



# PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.20 DEL 09-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

#### **ESPRESSO**

ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della deliberazione indicata in oggetto.

Gianico 10-04-2025

Il Responsabile dell'Area (Rinaldi Laura)



# PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.20 DEL 09-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

#### **ESPRESSO**

ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della deliberazione indicata in oggetto.

Gianico 11-04-2025

II Responsabile dell'Area Econcomico-Finanziaria (Rinaldi Laura)



### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 28-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Gianico 29-04-2025

#### Il Responsabile della pubblicazione

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)



## CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art.134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 28-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Gianico 29-04-2025

### II SEGRETARIO COMUNALE RESCIGNO DOMENICO